

**raccomandata A/R**

- Egr. Direttore Casa di cura .....  
.....

- Egr. Direttore generale Asl TORINO  
Via .....  
.....

lettere normali

- Egr. Assessore alla sanità della Regione Piemonte  
C.so Regina Margherita 153/bis  
10121 Torino

- Egr. Difensore civico della Regione Piemonte  
P.zza Solferino 22  
10121 Torino,

- Egr. Presidente Ordine dei Medici di Torino  
C.so Francia 8  
10143Torino

- Spett.le Fondazione promozione sociale onlus  
Via Artisti 36  
10124 Torino

Oggetto: **Ricovero Sig./ra ..... disposto dal Servizio sanitario regionale**

In merito all'allegata raccomandata A/R inviata dall'Amministratore della Casa di cura .....in data ..... prot. ...., la/o scrivente ..... - anche a nome del proprio congiunto .....- abitante in ..... informa la S.V. che non provvederà al versamento della somma richiesta di euro ..... a titolo di quota alberghiera, in quanto, come già precisato con lettera raccomandata A/R del .....

1) la paziente Sig./ra ....., anziana/o malata/o cronica/o non autosufficiente è stata inserita presso la casa di cura convenzionata dal Servizio sanitario regionale;

- non vi sono contratti stipulati con la Sig./ra ....., né con il sottoscritto.

Si rammenta in ogni caso che con la lettera raccomandata A/R del..... la/o scrivente ha disdetto con effetto immediato ogni impegno eventualmente assunto in merito alla prosecuzione delle cure sanitarie e socio-sanitarie, impegnandosi di continuare a fornire al proprio congiunto tutto il possibile sostegno materiale e morale compatibilmente con i propri impegni familiari e di lavoro;

La/o scrivente segnala che con la sentenza n. 1010/2018 la terza Sezione civile del Tribunale di Firenze ha precisato che «la gestione di un servizio pubblico affidata per convenzione ad una struttura assistenziale privata, anziché resa direttamente dall'ente pubblico, non fa tuttavia mutare la natura del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione». Di conseguenza «la somma che l'assistito o i suoi familiari sono eventualmente chiamati a sborsare non trovano la loro fonte in un contratto di diritto privato stipulato da

costoro con la Rsa», identica situazione si verifica nel caso di ricovero in Casa di cura convenzionata. Pertanto, continua la sentenza «*detta clausola negoziale sull'onere di pagamento del prezzo è nulla ai sensi degli articoli 1418 e 1419 del Codice civile, perché contraria a norme imperative*», stante l'obbligo del Servizio sanitario nazionale e dei Comuni di fornire le occorrenti cure anche alle persone colpite da patologie invalidanti e da non autosufficienza (cfr. Tribunale di Firenze, sentenza n. 2866/2012 e sentenza 3039/2012)»;

- la recente sentenza 1858/2019 del Consiglio di Stato relativa ai nuovi Livelli essenziali (Lea) precisa che: «*La previsione di un limite temporale di durata del trattamento estensivo, fissata in 60 giorni e legata evidentemente alle condizioni di appropriatezza del trattamento, non è cogente (...) dovendo, dunque, escludersi ogni paventato automatismo nella definizione della durata del trattamento che, pertanto, andrà stimata sulla scorta delle effettive condizioni dell'assistito e sulla scorta di una specifica valutazione multidimensionale. Ove permangano le esigenze di un trattamento estensivo [da valutare esclusivamente da parte dell'Asl competente e non da parte della struttura di ricovero, Ndr.] gli oneri resteranno, dunque, a carico del Servizio sanitario nazionale*»;

- è l'Asl di competenza che è tenuta ad assicurare la continuità terapeutica ai sensi delle leggi vigenti;

- il sottoscritto ha dichiarato nella lettera a/r sopra citata la disponibilità ad accettare il trasferimento, a cura e spese dell'Asl, della paziente malata cronica non autosufficiente in una Rsa convenzionata con il Servizio sanitario nazionale con il pagamento della retta alberghiera a carico dell'interessata;

2) ai sensi della legge 833/1978 e alle altre disposizioni contenute nella mia raccomandata A/R di opposizione alle dimissioni del....., compete al Servizio sanitario nazionale fornire senza limiti di durata le occorrenti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie anche agli infermi non autosufficienti;

3) il Difensore civico regionale ha confermato nella sua "Relazione straordinaria" del 19 dicembre 2018 prot. n. 1.10.7.1/469 che «*i percorsi assistenziali domiciliari, territoriali e residenziali (a carico totale o parziale del SSN a seconda di quale sia la situazione economica del fruitore dei servizi) sono quindi caratterizzati dall'esigenza di far fronte alla presa in carico del paziente e di assicurare la continuità di essa nelle diverse fasi di assistenza, partendo da quella ospedaliera fino a giungere a quelle del recupero o riabilitazione post acuzie ed infine alla lungo assistenza*». Inoltre, «*nel disegno del legislatore statale non è dunque ammissibile una cesura, uno iato, tra queste diverse fasi che, unitamente e non disgiuntamente, compongono la presa in carico del non autosufficiente*».

Lo stesso Difensore civico ha precisato che è illegittima qualsiasi argomentazione che tenti di legittimare la richiesta della cosiddetta quota alberghiera o di altro contributo da parte dell'utente o dei parenti che faccia leva sul «*solo "apparato normativo regionale": dunque disinteressandosi alle disposizioni di diritto sanitario nazionale che, disciplinando i diritti di cura ed assistenza degli anziani affetti da patologie croniche*» le quali «*troverebbero invece, in ipotesi di contenzioso, immediata applicazione in sede giurisdizionale*».

4) d'altra parte poiché l'articolo 23 della Costituzione stabilisce che «*nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge*» e non avendo mai il Parlamento affidato compiti sanitari ai congiunti degli infermi, resta confermato che le cure devono essere assicurate senza limiti di durata dal Servizio sanitario.

Lo scrivente rinnova la richiesta (già inoltrata con la lettera raccomandata A/R sopracitata) alla Direzione della Casa di cura in cui il/la paziente attualmente è ricoverato/a, della copia integrale del certificato medico in base al quale sarebbero state disposte le dimissioni, per cui la prosecuzione delle cure sanitarie e socio sanitarie non sarebbe più di competenza del Servizio sanitario nazionale, ma del/la scrivente.

Cordiali saluti

Data..... Firma.....